



Novazzano, 14 febbraio 2006  
RM 2045

## **ORDINANZA MUNICIPALE sulle tasse di naturalizzazione**

### **Il Municipio di Novazzano**

richiamati:

- l'art. 38 della Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Lcit);
- gli art. 20, 22 cpv. 5, 24 cpv. 4 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994;
- l'art. 192 della Legge organica comunale 1987 e l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC;
- l'art. 144 del Regolamento comunale 1991,

**e m a n a la seguente ordinanza che fissa le tasse di naturalizzazione:**

### **Art. 1 Campo di applicazione**

La presente ordinanza disciplina il prelievo delle tasse a copertura delle spese sopportate dai servizi comunali per l'esame, la gestione e l'evasione delle domande di concessione dell'attinenza comunale per confederati e stranieri.

### **Art. 2 Ammontare delle tasse**

Per i diversi tipi di procedura sono percepite le seguenti tasse:

A) pratica di naturalizzazione agevolata	fr.	300.--
B) pratica di naturalizzazione ordinaria senza esame	fr.	800.--
C) pratica di naturalizzazione ordinaria con esame	fr.	1'000.--
D) ripetizione esame	fr.	150.--

La tassa è dovuta da ogni singolo richiedente che ha presentato la domanda di naturalizzazione in via ordinaria o agevolata secondo le disposizioni del diritto federale e cantonale.

Ai coniugi che presentano la domanda contemporaneamente la tassa di cui ai punti B) e C) è ridotta al 75% ciascuno.

### **Art. 3 Pagamento e prescrizione**

La tassa per le domande di naturalizzazione in via ordinaria deve essere pagata prima della presentazione del messaggio municipale al Consiglio comunale. In caso contrario il Municipio tiene in sospeso la domanda.

La tassa, sia per le naturalizzazioni in via ordinaria sia per quelle in via agevolata, sono dovute anche in caso di esito negativo della procedura di concessione dell'attinenza comunale.

Qualora il candidato ritiri la domanda di naturalizzazione durante o alla fine della procedura di accertamento sono dovute le seguenti tasse:

- ritiro della domanda dopo l'esame 40% delle tasse di cui all'art. 2
- ritiro della domanda dopo il preavviso municipale 50% delle tasse di cui all'art. 2
- ritiro della domanda dopo il rapporto commissionale 70% delle tasse di cui all'art. 2
- ritiro della domanda dopo la decisione del C.C. 90% delle tasse di cui all'art. 2.

**Art. 4 Pubblicazione / ricorsi**

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 17 febbraio al 3 marzo 2006. Contro la stessa è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

**Art. 5 Entrata in vigore / Abrogazioni**

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione e abroga l'Ordinanza Municipale concernente le tasse per la concessione dell'attinenza comunale agli stranieri del 7.12.1998.

PER IL MUNICIPIO

Il V. Sindaco:  
(A. Fiffaretto)



Il Segretario:  
(E. Croci)